



Ordinanza n. 103 del 05 MAR. 2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, di ristorazione, istruzione e formazione, musei e altri istituti e luoghi di cultura, palestre, piscine e centri fitness nonché esami di qualificazione di Operatore socio-sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTA la legge regionale 10 novembre 2009, n. 37, recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*";

VISTO il d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 recante "*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;

VISTI, in particolare:

- gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
- l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevede che *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto *"Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020"*;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *"Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione"*;

VISTI:

- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, recante *“Modalità di svolgimento dell'attività didattica presso le Istituzioni AFAM”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante *“Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19”*;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 67 in data 15 febbraio 2021 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, di ristorazione, istruzione e formazione, musei e altri istituti e luoghi di cultura, palestre, piscine e centri fitness nonché esami di qualificazione di Operatore socio-sanitario e di prove concorsuali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco”*, con validità sino al 5 marzo 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;

VISTI, i seguenti articoli del DPCM 2 marzo 2021:

- articolo 14: *“1) Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;*
- articolo 17, comma 2: *“sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),*

con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”;

- *articolo 21, comma 1: “1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi”;*

- *articolo 24: “1. È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto [...];*

- *articolo 26: “1. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.*
2. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre

strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”;

articolo 27: “1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

3. Le attività di cui al primo periodo del comma 1 restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

4. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3 [...];”;

CONSIDERATO che l'articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;*

VISTA la nota (Gab 0001593-P-29/01/2021) con la quale il Ministro della Salute ha comunicato: *“che, tenuto conto degli esiti del percorso di monitoraggio del rischio sanitario legato all'emergenza da Covid-19, a decorrere dal 1° febbraio p.v., a codesta Regione si applicheranno le misure di cui alla c.d. 'zona gialla'”;*

ATTESO il permanere della Valle d'Aosta nella zona gialla di cui al Capo III del DPCM 2 marzo 2021

VISTI i dati forniti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, dai quali emerge la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica delle attività esercitabili, nel rispetto dei protocolli vigenti, nello scenario di rischio di tipo 1;

CONSIDERATO che, ferma restando la necessità di misure che consolidino la progressiva riduzione dei contagi e il conseguente alleggerimento della pressione sui servizi sanitari, si ritiene opportuno adottare alcune ulteriori misure di contenimento e precisazioni al fine di

adeguare le previsioni del DPCM 2 marzo 2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 83 in data 5 febbraio 2021 recante *“Approvazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di personal training nei centri fitness e palestre in Valle d’Aosta. Aggiornamento del protocollo con riferimento alle strutture residenziali per minori, al servizio di assistenza domiciliare educativa e al servizio per gli incontri protetti per minori e loro famiglie, di cui all’allegato B della Dgr. 447/2020”*;

CONSIDERATA la necessità di consentire, nell’ambito della fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, anche l’attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, in considerazione della particolare fragilità di tali soggetti, nonché, in considerazione della rilevanza del benessere psicofisico per la collettività, l’attività di personal training nei centri fitness e palestre, in lezioni individuali, e nel rispetto del protocollo approvato con la testé citata deliberazione della Giunta regionale;

RITENUTO, pertanto, ferme restando le misure previste dall’articolo 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, di consentire la fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, nonché per l’attività di personal training nei centri fitness e palestre, in lezioni individuali, e nel rispetto del protocollo approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 83/2021;

VISTI l’Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome, che individua i casi e i criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, e il documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (20/205/CR5a/C9), in materia di formazione professionale;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di svolgere gli esami per il conseguimento della qualificazione di Operatore socio-sanitario, al fine di consentire al più presto l’immissione di operatori qualificati nei servizi socio-sanitari in gravissima sofferenza;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che gli esami per il conseguimento della qualificazione di Operatore socio-sanitario si terranno in presenza secondo quanto stabilito dal succitato Accordo del 21 maggio 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che gli alberghi e le strutture ricettive prive di ristorante si trovano nella necessità di fornire ai clienti ivi alloggiati un servizio completo che permetta a questi ultimi di fruire dei pasti in condizioni adeguate, attesa la chiusura dei servizi di ristorazione dopo le ore 18.00;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che, su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione

da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possano fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di altra struttura ricettiva o di un ristorante. All'esterno dell'esercizio che svolge l'attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che nella fascia oraria dalle 18.00 alle 22.00 il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati;

CONSIDERATO il numero dei potenziali visitatori dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, dell'ampiezza degli spazi che caratterizza la maggior parte dei siti rispetto al flusso di utenti nell'intera settimana con conseguente insussistenza del rischio di assembramenti, da contenere in ogni caso organizzando gli accessi nel limite dei posti prenotabili;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, si svolga tutti i giorni, compresi i giorni festivi, nel rispetto dei protocolli vigenti e del limite dei posti prenotabili;

RITENUTO, quindi necessario, alla luce di tutto quanto precede nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell'epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più possibile la diffusione, introdurre ulteriori misure di contenimento e precisazioni finalizzate all'adattamento delle previsioni del DPCM 2 marzo 2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione, prevedere:

- ulteriori misure relativamente alle attività di palestre, piscine e centri fitness;
- ulteriori misure e precisazioni per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualificazione di Operatore socio-sanitario;
- ulteriori misure relativamente alle attività didattiche anche extra-scolastiche;
- ulteriori misure relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio;
- ulteriori misure relativamente alle attività di ristorazione;
- ulteriori misure relativamente all'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza COVID-19;

ORDINA

1. Ferme restando le misure previste dall'articolo 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, sono consentite anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità nonché per l'attività di

personal training nei centri fitness e palestre, in lezioni individuali, e nel rispetto del protocollo approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 83/2021;

2. E' consentito lo svolgimento in presenza degli esami per il conseguimento di qualifiche professionali nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale.
3. Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19 nello svolgimento delle attività didattiche anche extra-scolastiche:
 - le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, secondo le disposizioni impartite dalla Sovrintendenza agli Studi, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l'inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l'uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell'Istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell'Istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell'istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell'istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale; resta inoltre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, anche nell'ambito delle attività didattiche degli organismi di formazione che gestiscono percorsi formativi cofinanziati con fondi pubblici;
 - i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello nell'ambito dei corsi di istruzione per adulti, di cui al d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012, si svolgono, su richiesta motivata degli interessati al dirigente scolastico, in modalità a distanza.
 - le attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale, relative a discipline pratiche e performative consistenti in lezioni ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d'insieme, nonché le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, per quanto compatibili, ferme restando, in ogni caso le misure di sicurezza ivi previste.
4. Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
 - è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
 - è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
 - le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;

- utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l'accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti.

5. Su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possono fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un'altra struttura ricettiva o di un ristorante. All'esterno dell'esercizio che svolge l'attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che nella fascia oraria dalle 18.00 alle 22.00 il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati;
6. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, si svolge tutti i giorni, compresi i giorni festivi, nel rispetto dei protocolli vigenti e dei limiti di posti prenotabili.
7. E' in ogni caso vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
8. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal 6 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021, salvo l'adozione di diverse misure in relazione ai risultati del monitoraggio settimanale ai sensi dell'articolo 1, comma 16bis e seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

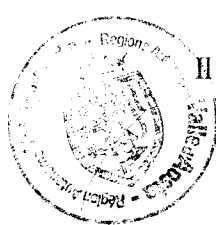
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, alla Sovrintendente agli Studi, alla Soprintendente ai Beni e alle Attività culturali, al Coordinatore del Dipartimento Personale e Organizzazione della Regione, per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore generale dell'Azienda USL, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione

Erik Ilavevaz